

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1533

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTELEONE e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1995

Norme per il riordino degli studi musicali

ONOREVOLI SENATORI. - L'urgenza di una improcrastinabile riforma degli studi musicali promana dalla vetusta architettura legislativa, dalle numerosissime iniziative politiche e sindacali, intervenute al riguardo nell'ultimo decennio nonché dalla constatazione dei reiterati momenti di tensione riscontrati nei conservatori di musica negli ultimi anni. Il disagio di cui soffrono le suddette istituzioni è da ascrivere premientemente ai seguenti fattori:

1) la non corrispondenza tra la effettiva disponibilità delle professioni musicali nel mercato del lavoro e la preparazione professionale (ancorata ad antichi schemi di studio) cui effettivamente si perviene nell'attuale ordinamento degli studi musicali nel conservatorio;

2) l'atipica articolazione dell'ordinamento didattico attuale (riguardo alla configurazione organizzativa dell'istruzione secondaria generale) che relega la fattispecie dei conservatori di musica in un contesto legislativo unico e che preclude agli allievi ogni possibilità d'interpolazione degli studi con qualsiasi diversa istituzione scolastica e la prosecuzione degli stessi verso differenti indirizzi;

3) la difficile convivenza delle scuole medie annesse agli stessi conservatori, nota al Governo per le numerose iniziative di intolleranza (tra il personale delle due istituzioni), che ancora oggi evidenzia sintomi di recrudescenza;

4) la contesa collocazione giuridica della tipologia istituzionale dei conservatori di musica, che vede contrapposte differenti strategie sindacali, e che ha ulteriormente accentuato il disordine normativo e lo stato di provvisorietà organizzativa del personale direttivo e di quello precario.

Tanto premesso, si è ritenuto di formulare un disegno di legge che armonizzasse il

più possibile l'ordinamento degli studi musicali (che pure possiede un suo carattere di specificità), con l'esigenza di inserire gli stessi nel contesto generale di tutti gli studi e dell'ordinamento scolastico complessivo, recuperando quella fisionomia di interdisciplinarietà che l'esistenza di aree comuni tra le varie istituzioni identifica, oggi, quale peculiarità imprescindibile per una aggiornata, moderna e adeguata istruzione scolastica della società contemporanea.

Per questa ragione si è provveduto a ripartire l'intero periodo degli studi in tre fasce sostanziali (di primo grado, di secondo grado e di grado superiore).

La predetta ripartizione consente di individuare fisiologicamente tali periodi con quelli ad essi corrispondenti nella istruzione pubblica generale: scuola media di primo grado (primo triennio), scuola media di secondo grado (successivo quinquennio), istruzione superiore (periodi successivi).

Il disegno di legge consentirà di contenere gran parte dell'onere di riforma nella sola fascia ultima di tali studi (quella superiore), atteso che la prima può trovare una fisiologica collocazione nelle già esistenti scuole medie ad orientamento musicale e la seconda nei licei ad indirizzo artistico (le cui aree di disciplina grafica potranno essere integrate con quelle di carattere musicale).

La fascia superiore degli studi, come articolata nel progetto, risponde alla unanime istanza di autonomia organizzativa promanante dal settore e da una effettiva esigenza specialistica connaturata ai profili professionali ivi perseguiti.

Alla predetta autonomia sarà demandato il compito di adeguare compiutamente il profilo curricolare degli indirizzi di studio alle effettive configurazioni professionali del mercato del lavoro nel settore artistico e musicale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge prevede infine le norme transitorie per consentire le dovute modificazioni dei ruoli e degli

organici del vecchio ordinamento a salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale in carica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Riordinamento degli studi musicali)*

1. Gli studi musicali si articolano nelle seguenti fasce:

a) scuole medie di orientamento musicale, con funzione orientativa e propedeutica agli studi successivi, da istituire in ragione di almeno una in ogni distretto scolastico. L'ordinamento e i programmi di dette scuole saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione tenendo conto dei risultati delle sperimentazioni realizzate. Il diploma di licenza media conseguito consente il proseguimento degli studi in tutte le scuole secondarie superiori. Nelle scuole medie ad orientamento musicale i programmi di insegnamento dell'educazione tecnica ed artistica sono finalizzati all'apprendimento della cultura tecnica ed artistica afferenti all'attività musicale. Nelle scuole stesse, in aggiunta all'insegnamento, particolarmente approfondito, di educazione musicale si compiono studi obbligatori di teoria, solfeggio e dettato musicale e di strumento musicale. Le unità organizzative per l'insegnamento delle predette materie potranno essere diverse dalla classe, al fine di una più accentuata individuazione dell'insegnamento stesso;

b) scuola secondaria superiore di durata quinquennale ad indirizzo musicale, con funzione di preparazione specialistica nelle materie musicali e nei vari strumenti. L'ordinamento degli studi della scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale contempla materie dell'area comune dell'istruzione secondaria superiore e materie di indirizzo nei settori della storia, della teoria e della critica musicale, nonché della teoria tecnica e pratica dei diversi strumenti musicali. L'insegnamento delle materie stesse potrà svolgersi anche con moda-

lità organizzative flessibili al fine di una più accentuata individualizzazione dell'insegnamento stesso. Gli studi si concludono con l'esame di maturità di indirizzo musicale il cui diploma dà accesso all'università e agli istituti superiori di musica di cui alla lettera c), secondo le rispettive modalità di accesso. È inoltre garantita la possibilità di passaggio dalle classi intermedie dell'indirizzo musicale ad un altro indirizzo di istruzione secondaria superiore e, viceversa, con le modalità previste dagli ordinamenti vigenti;

c) istituti superiori di musica, di durata quadriennale, configurati quali istituti di istruzione superiore, a ordinamento speciale, da istituire in modo da assicurare, di regola, la presenza di almeno un istituto superiore di musica in ciascuna regione.

2. Sono soppressi i conservatori di musica.

3. Gli istituti superiori di musica realizzano lo sviluppo della cultura musicale nonché una elevata preparazione professionale nel campo musicale, con particolare riguardo a quella strumentalistico-orchestrale e corale.

Art. 2.

(Corsi di studio e diplomi degli istituti superiori di musica)

1. Negli istituti superiori di musica i corsi di studio sono preordinati:

a) alla preparazione didattica e professionale dei docenti di discipline musicali nelle scuole secondarie;

b) alla preparazione professionale dei compositori, dei direttori d'orchestra e di coro, dei cantanti, dei solisti di strumento musicale e dei musicisti d'orchestra;

c) alla preparazione per l'esercizio delle professioni attinenti agli studi storici e critici in materia musicale;

d) alla ricerca artistica, scientifica e tecnica in materia musicale.

Art. 3.

(Autonomia degli istituti superiori di musica)

1. Gli istituti superiori di musica sono configurati quali istituti di istruzione superiore dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

2. Gli istituti superiori di musica realizzano le proprie finalità anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con istituzioni scientifiche, artistiche e culturali, nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti anche a carattere territoriale. Possono, inoltre, stipulare, nei limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato, con personale esperto avente particolare qualificazione artistico-professionale, italiana e straniera.

3. È prevista la possibilità di accordi con il mondo imprenditoriale pubblico o privato, e la possibilità di svolgimento di attività didattiche o di tirocinio assistito presso centri pubblici o privati di produzione artistica. È escluso qualsiasi scopo di lucro.

Art. 4.

(Corsi di studio e diplomi)

1. Gli studi degli istituti superiori di musica sono articolati su due corsi, di cui uno finalizzato a consentire l'accesso all'insegnamento e l'altro rivolto alla preparazione strumentale e musicologica. Gli studi si concludono col conseguimento di un diploma superiore.

2. Gli istituti superiori di musica accanto agli insegnamenti curriculari possono attivare insegnamenti con riferimento alle tradizioni artistico-locali ed alle esigenze e prospettive del mondo artistico-professionale. È prevista la possibilità di istituire corsi liberi di studio e di cultura aperti anche ai non iscritti agli istituti superiori di musica, nonché corsi di perfezionamento per rispondere alle esigenze di approfondi-

mento di settori professionali interessati o alle esigenze di aggiornamento e qualificazione professionale dei docenti di istituti secondari, anche mediante convenzioni con le regioni e con enti pubblici e privati.

Art. 5.

(Attività artistiche dei docenti)

1. L'esercizio delle attività artistiche è compatibile con l'attività di insegnamento, in quanto arricchimento ed approfondimento della professionalità specifica. Con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno disciplinate le modalità per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 6.

(Norme transitorie per il personale già in servizio)

1. Il personale docente assistente e non docente di ruolo e non di ruolo comunque in servizio nei conservatori di musica, alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato in ruoli a ordinamento speciale, corrispondente sul piano economico a quelli dei ricercatori.

2. È garantito il riconoscimento del servizio prestato e la conservazione delle posizioni economiche.

Art. 7.

(Edilizia)

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento e alle dotazioni didattiche già pertinenti ai conservatori di musica sono a carico dello Stato il quale provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 8.

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dei conservatori di musica è trasferito agli istituti superiori di musica. È consentito ricevere contributi, legati e donazioni da enti, imprese e privati.

2. I contributi in danaro possono essere dedotti dal reddito complessivo o dedotti ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Art. 9.

(Piano pluriennale di aggiornamento)

1. Il riordinamento degli studi musicali di cui alla presente legge sarà sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente.

Art. 10.

(Norme per le istituzioni non statali)

1. Le istituzioni non statali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano legalmente riconosciute o pareggiate dovranno documentare, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale o del pareggiamento, di aver provveduto alla graduale trasformazione del proprio ordinamento secondo quanto previsto dalla presente legge.